



Roma, _____
P.d.C. : 600-6749

Stato Maggiore dell'Aeronautica

AI CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA SEZIONE A.M. = S E D E =

Prot.: M_D.AAVSMA _____
Tit. Arch. SMA/125/G50-2/1-78

OGGETTO: *Rappresentanza Militare - Risposte alle delibere del Co.Ce.R. AM nn. 2 e 4 – verbale 78/2008/X.*

Riferimenti: a) fg. SMA12COCER AM/G-50.2.2/47188 datato 21.05.2008;
b) fg. SMA12COCER AM/G-50.2.2/48124 datato 23.05.2008.

DELIBERA N. 2: *“Orario di servizio ed attività dei delegati del Co.Ce.R. e della R.M. in genere”*

La richiesta di codesto Co.Ce.R. AM di consentire la sola rilevazione giornaliera della presenza dei delegati e non invece, come attualmente avviene, la rilevazione dell'orario di servizio svolto da ciascuno di essi non può essere accolta in quanto in contrasto con l'art. 10 della legge 231/90. La norma testé citata, che ha introdotto l'orario di servizio per gli appartenenti alle FF.AA., si qualifica come disciplina di carattere speciale che trova applicazione per tutto il personale militare.

In tale ambito non sono possibili deroghe per i delegati della R.M. la cui attività costituisce pur sempre attività di servizio ai sensi dell'art. 12 del RARM.

A tal riguardo non rileva la disciplina del DPR 11 gennaio 1956, n. 5 in materia di compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali che ha istituito il “gettone di presenza” per i membri dei Consigli di R.M.. Tale norma, infatti, ha semplicemente introdotto uno specifico compenso per i membri dei citati collegi e in essa non è possibile individuare alcuna deroga alla disciplina della predetta legge 231/90 che, peraltro, è successiva al richiamato decreto.

DELIBERA N. 4: *“Approvazione comunicato stampa”*

Prendo atto della delibera.

In relazione al lamentato anacronismo dell'attuale sistema di rappresentanza militare e alle richiamate censure di organi di natura sovranazionale sottolineo che allo stato attuale non sono noti provvedimenti dell'Unione Europea in materia con effetto vincolante per gli Stati membri.

A tal riguardo, piuttosto, evidenzio che l'art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), nel garantire a chiunque il diritto di associazione, oltre che di formare e aderire a sindacati per la protezione dei propri interessi, ha espressamente riconosciuto la possibilità di prevedere legittime restrizioni all'esercizio di questo diritto ai membri delle FF.AA.. In tal modo, in materia è stata rimessa la potestà normativa al legislatore statale.

Peraltro, rilevo che nei maggiori paesi europei la disciplina adottata in tema di diritto di associazione per i militari ha in vario modo compresso l'ampiezza della predetta libertà al fine di garantire la coesione interna, la neutralità e la funzionalità dello strumento di difesa.

d'ordine

IL SOTTOCAPO DI S.M.A.

(Gen. S.A. Giuseppe BERNARDIS)